Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale





Diferimenti contenes delle	Constitute Develo			
Riferimenti sentenza della	Cassazione Penale			
Anno 2016	Numero 53346		Sezione	IV
Soggetto Imputato				
Datore_Lavoro_Pubbli	co 🗹 Datore_lavoro_Privato	☐ CSP/CSE	☐ Dirigente	Responsabile_Lavori
Committente	□ Preposto	RSPP	☐ Lavoratore	· —
□ Altro				
Esito				
☐ Assoluzione				
✓ Condanna □ Pena de	etentiva Pena detentiva+ped	uniaria 🗆 Pe	ena pecuniaria	✓ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del so	oggetto leso 🗀 Risarcimento a	alla costrituita par	te civile	
Altri elementi				
Quantum				
✓ 1* Grado	Tribunale di Macerata, senten	za di condanna in	data 14 ottobr	e 2013.
✓ 2* Grado	La Corte d'appello di Ancona i	n data 21 dicembi	re 2015 conferr	mava il primo grado.
☐ precedente cassazione	• •			, ,
☐ Precedente appello				
— Freedame append				
Classificazione evento				
✓ Infortunio				
✓ Lesioni ☐ Morte	☐ Malattia		☐ Non rig	uarda un infortunio
Soggetto leso				
✓ Operaio ☐ Artigiano	☐ Impiegato ☐ Impren	\square Impiegato \square Imprenditore		i soggetti lesi
□ Altro	☐ Salute Sicurezza			
Fattispecie				
	ura di una parete in cartongesso		zza di cm. 173 c	la terra a causa di un
difetto di installazione e mo	ontaggio del trabattello all'uopo u	tilizzato.		
Tipologia del luogo di avve	nimento			
		✓ Cantiere	☐ Ufficio	
✓ Privato	☐ Pubblico	☐ Fabbrica	☐ Altro	
				· ·

Numero scheda 472 Sentenza Cass.Pen.IV n.53346/2016 Pagina 1 di 2

Principio di diritto

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del committente può definirsi come una funzione tecnica di "alta vigilanza" sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla).

Pur considerando che il committente non aveva nominato nella specie un responsabile dei lavori che lo sollevasse da tale obbligo di alta vigilanza, né aveva curato la predisposizione di un documento di valutazione del rischio interferenziale, cionondimeno devono prendersi in esame gli elementi caratterizzanti del caso di specie, quali emergono dagli atti disponibili e dall'impugnata sentenza, onde stabilire se tali omissioni abbiano o meno spiegato una qualche rilevanza eziologica nel prodursi dell'evento e se, in specie, il rischio concretizzatosi con l'infortunio per cui é processo fosse concretamente governato e governabile da parte del committente. Al riguardo, pur con un incedere argomentativo succinto (ma, occorre rilevare, confermando il percorso motivazionale seguito dal primo giudice), la Corte distrettuale evidenzia che il rapporto di subappalto nell'ambito del quale operava la ditta da cui dipendeva l'infortunato non era autorizzato dal contratto d'appalto concluso dalla ditta del committente con quella appaltatrice; ed ha altresì constatato l'assenza di prove circa il fatto che la verifica di idoneità dell'impresa appaltatrice dei lavori (che peraltro dagli atti, e da quanto riportato nello stesso ricorso, era ben conosciuta dall'impresa del committente per avere assunto precedenti lavori per conto di questa) avrebbe evitato l'evento.

Va ricordato che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; vds. Anche, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirni e altri, Rv. 264974).

Va altresì ricordato che l'estensione al committente della responsabilità dell'appaltatore è ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez. 4, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286).

Altre informazioni sull'esito (dispo	sitivo della sentenza della Si	iprema Corte di Cassazione)
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Altic Illioilliaziolli sali esie	o (dispositivo della s	ciitciiza aciia sapi cii	ia corte ai cassazione,			
✓ Rigetto_del_ricorso	☐ Ricorso_i	nammissibile				
annullamento	\square senza rinvio	\square con rinvio	con_rinvio_ai_soli_fini_civili			
Dispositivo						
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 novembre 2016.						
Note						
Il ricorso era stato presenta Il condannato era il titolare	•	trice.				

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.

Numero scheda 472 Sentenza Cass.Pen.IV n.53346/2016 Pagina 2 di 2